

Pensioni: così la finestra del 1° aprile 2009

Giuseppe Rodà *Esperto in materia previdenziale*

Tutti i requisiti per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia da parte dei lavoratori interessati sia subordinati che autonomi

Sul versante dei trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia va segnalata l'apertura della finestra del 1° aprile 2009. I soggetti interessati a questa finestra distintamente per la pensione di anzianità e per quella di vecchiaia sono i seguenti.

Lavoratori interessati

Pensione di anzianità:

- lavoratori dipendenti in possesso di almeno 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2008 indipendentemente dall'età anagrafica;
- lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) in possesso di almeno 40 anni di contributi prescindendo dall'età anagrafica.

Pensione di vecchiaia:

- lavoratori dipendenti con compimento dell'età di 65 anni se uomini e 60 anni se donne entro il 31 dicembre 2008 in possesso degli altri requisiti per la pensione di vecchiaia (minimo contributivo dei 20 anni e cessazione dell'attività lavorativa dipendente, anche all'estero);
- lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) con compimento dell'età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne entro il 30 settembre 2008 in possesso degli altri requisiti per la pensione di vecchiaia.

I requisiti per la pensione di anzianità

I requisiti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità per la decorrenza (cioè finestra) del 1° aprile 2009 sono i seguenti:

- minimo di 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 58 anni di età, oppure il solo requisito contributivo di 40 anni per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive di tale assicurazione generale obbligatoria;

- almeno 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 59 anni di età, oppure 40 anni di contributi, indipendentemente dal requisito anagrafico dell'età, per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti.

I requisiti per la pensione di vecchiaia

Va subito precisato che la legge 23 agosto 2004, n. 243 (legge delega previdenziale) non ha arrecato alcuna modifica per la pensione di vecchiaia retribuita ma ha radicalmente cambiato i requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva.

Si può ottenere la pensione di vecchiaia retribuita su domanda, da presentare preferibilmente alla sede Inps nell'ambito territoriale della quale il richiedente risiede, in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) età pensionabile di 65 anni (uomini) e 60 (donne) dal 1° gennaio 2000 in poi sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani e commercianti);
- 2) risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, anche all'estero;
- 3) possesso di almeno 20 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2001 (Dlgs n. 503/1992).

I requisiti per gli iscritti con contribuzione in più gestioni

Il requisito di assicurazione e di contribuzione può essere raggiunto con il cumulo della contribuzione accreditata nell'assicurazione generale obbligatoria (Ago) e/o in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti) solo per la concessione della pensione in una di queste gestioni speciali (circolare Inps n. 790 del 31 ottobre 1966). In caso di contribuzione mista (da lavoro dipendente e da gestioni speciali dei lavoratori autonomi) la pensione viene liquidata nella gestione speciale nella quale l'assicurato ha contribuito per ultimo e l'accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione va effettuato secondo le disposizioni che regolano la gestione nella quale si liquida la pensione (art. 21 della legge n. 613/1966). Nel caso di cumulo

di contribuzione derivante da gestione da lavoro autonomo (determinante per il diritto) i requisiti per la pensione di anzianità sono, quindi, quelli della gestione speciale dei lavoratori autonomi.

Le finestre per la pensione di anzianità

Anzitutto va sottolineato che il termine «finestra» entrato nel linguaggio comune corrisponde al termine giuridico-previdenziale di decorrenza della pensione. Trascorre, quindi, un determinato periodo di tempo tra la maturazione dei requisiti per il trattamento pensionistico e la decorrenza della pensione. Per non perdere pensione e retribuzione, perciò, è consigliabile che il lavoratore cessi l'attività lavorativa dipendente entro il mese precedente quello dell'apertura della finestra.

Le finestre per la pensione di vecchiaia

Le finestre per i lavoratori dipendenti che conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011 si articoleranno secondo il seguente schema:

- dal 1° luglio dello stesso anno nel primo trimestre del quale risultano maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia;
- dal 1° ottobre dello stesso anno entro il secondo trimestre del quale risultano raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia;
- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello quando i requisiti per la pensione di vecchiaia siano maturati entro il terzo trimestre dell'anno considerato;
- dal 1° aprile dell'anno successivo a quello quando i requisiti per la pensione di vecchiaia risultino raggiunti entro il quarto trimestre dell'anno considerato.

Le finestre per i lavoratori dipendenti per la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione

Se i lavoratori dipendenti raggiungono i 40 anni di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità	Entro il primo trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno con l'età pari a 57 anni o superiore al 30 giugno
	Entro il secondo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° ottobre dello stesso anno con età pari a 57 anni o superiore al 30 settembre
	Entro il terzo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il quarto trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo

Le finestre per i lavoratori autonomi per la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione

Se i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, lap, artigiani e commercianti) raggiungono i 40 anni di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità	Entro il primo trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° ottobre dello stesso anno
	Entro il secondo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il terzo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo
	Entro il quarto trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° luglio dell'anno successivo

Le finestre per i lavoratori dipendenti e autonomi per la pensione di anzianità negli altri casi di raggiungimento dei requisiti con esclusione dei 40 anni di contribuzione

Data nella quale si verifica il raggiungimento dei requisiti contributivi e di età di cui all'allegato 1 alla nuova legge - Tabelle A e B	Lavoratori dipendenti (finestre)	Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni mezzadri, lap, artigiani e commercianti) (finestre)	Note
Entro il primo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo	Si tratta della cadenza delle finestre stabilite dalla legge n. 243/2004 non modificate dalla nuova legge
Entro il secondo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo	Come sopra
Entro il terzo trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di raggiungimento dei requisiti di legge	Come sopra
Entro il quarto trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di raggiungimento dei requisiti di legge	Come sopra

Le finestre dei lavoratori autonomi per la pensione di vecchiaia

Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti le finestre per la pensione di vecchiaia sono le seguenti:

- dal 1° ottobre dello stesso anno nel primo trimestre del quale risultano raggiunti i previsti requisiti per la pensione di vecchiaia;
- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel secondo trimestre del quale sono maturati i previsti requisiti per il pensionamento di vecchiaia;

- dal 1° aprile dell'anno successivo a quello nel terzo trimestre del quale risultano raggiunti i previsti requisiti per la pensione di vecchiaia;
 - dal 1° luglio dell'anno successivo a quello nel quarto trimestre del quale risultano maturati i previsti requisiti per la pensione di vecchiaia.
- Va evidenziato che per il personale del comparto della scuola si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (unica finestra a settembre di ciascun anno).

Le finestre per i lavoratori dipendenti per la pensione di vecchiaia

Se i lavoratori dipendenti raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia	Entro il primo trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno
	Entro il secondo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° ottobre dello stesso anno
	Entro il terzo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il quarto trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo

Le finestre per i lavoratori autonomi per la pensione di vecchiaia

Se i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, lap, artigiani e commercianti) raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia	Entro il primo trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° ottobre dello stesso anno
	Entro il secondo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il terzo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo
	Entro il quarto trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° luglio dell'anno successivo

Pensioni: totalizzazione dei periodi di lavoro usurante in Stati Ue o convenzionati

INPS - MESSAGGIO 3 MARZO 2009, N. 4685

Oggetto: Regolamentazione comunitaria: totalizzazione dei periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti svolte in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati convenzionati.

Sono pervenute dalle Sedi richieste di chiarimento in materia di totalizzazione dei periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti svolte in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati convenzionati.

In considerazione dell'importanza della questione, è stato interessato il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che ha precisato quanto segue.

«In relazione alla problematica concernente la totalizzazione dei periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti, i benefici pensionistici previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, potranno essere riconosciuti, ovviamente alle stesse condizioni di coloro che hanno svolto tali attività in Italia, anche ai lavoratori che abbiano svolto attività usuranti in altri Stati membri dell'Ue o in Stati convenzionati, qualora vengano emanati i decreti legislativi di attuazione. Si precisa, al riguardo, che la delega prevista dalla legge sopra citata è scaduta e che è attualmente all'esame del Senato un disegno di legge per il rinnovo della medesima.

Per completezza d'informazione, si aggiunge che, naturalmente, i benefici pensionistici per lavori usuranti riconosciuti ai sensi dell'articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono ormai non più applicabili per scadenza dei termini di legge, sia per i lavoratori che abbiano svolto tali attività in Italia, sia per quelli che le abbiano svolte in altri Stati membri dell'Ue o in Stati convenzionati».